



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

ORDINANZA N. 8 del 02.04.2020

Prot. 1823

IL SINDACO

Premessa la vigenza di:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, fra l'altro, in alcune aree del territorio nazionale ha sospeso lo svolgimento delle attività di somministrazione in determinate fasce orarie e disposto che le altre attività commerciali rimangono attive solamente nel caso vi fosse garanzia del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le limitazioni del precedente decreto;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha sospeso fino al 25 marzo le attività commerciali al dettaglio ed i mercati, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari che potrebbero rimanere attivi laddove sia possibile far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Ricordato che l'art. 1 comma 2. del DPCM 9/3/2020 recita: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Ricordato altresì che in conseguenza della emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19, con atto del 18 marzo 2020, prot. 1678, questa autorità aveva adottato l'Ordinanza n. 6 con la quale si disponeva:

- la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali e del Cimitero Comunale;
- la riduzione dell'orario di funzionamento degli uffici comunali, stabilendo che non vengano effettuati i rientri pomeridiani previsti per i giorni di martedì e giovedì e che l'ufficio demografico sia chiuso il sabato;

Preso atto che con D.P.C.M. del 1 aprile 2020 i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanze del Ministro della Salute emessi al fine di gestire l'emergenza in corso dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sono stati prorogati di validità fino al giorno 13 aprile 2020;

Considerato opportuno prorogare il termine di validità della disposizione comunale di igiene pubblica citata, nelle disposizioni non riassorbiti in successivi atti nazionali o regionali;

Attesa la propria competenza ex art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, fino al giorno 13 aprile 2020:

1. la chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali e del Cimitero Comunale;
2. la riduzione dell'orario di funzionamento degli uffici comunali, stabilendo che non vengano effettuati i rientri pomeridiani previsti per i giorni di martedì e giovedì e che l'ufficio demografico sia chiuso il sabato; il mercato settimanale è sospeso anche in relazione alla vendita di prodotti alimentari;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Ai sensi dell'art. 5 c.3, della L241/90, il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Martelli Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

